LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 21

Differimento termini in materia urbanistica e altre disposizioni di legge

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 2 dell'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022".

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Al comma 4 dell'articolo 98 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 98 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

   "4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, anticipa le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati provvedendo contestualmente alle necessarie azioni di recupero.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 113 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

   "5 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 98 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

esercizio 2020

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti";

stato di previsione della spesa

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.".

Articolo 4

(Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di disposizioni regionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono destinati ad interventi o attività in materia di protezione civile nei limiti delle esigenze derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). Eventuali economie possono essere destinate ad ulteriori interventi o attività di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

   esercizio 2020

   stato di previsione dell'entrata

   - iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 30.000,00 (trentamila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti";

   stato di previsione della spesa

   - iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti".

   esercizio 2021

   stato di previsione dell'entrata

   - iscrizione, in termini di competenza, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti";

   stato di previsione della spesa

   - iscrizione, in termini di competenza, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Missione 11 "Soccorso civile" – Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Al comma 4 bis dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "parti compatibili." sono aggiunte le seguenti: "Il recupero delle quote può avvenire tramite rimodulazione del piano finanziario fermi restando i termini del relativo piano di rientro.".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019))

1. All'articolo 14 bis della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, prima delle parole: "Al fine di condurre" sono inserite le seguenti: "Per l'esercizio 2020";
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
   "2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020:
      - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".".

Articolo 7

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, n. 21

***PREMESSA**: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 121 in data 12 giugno 2020;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 giugno 2020, dove ha acquisito il numero d'ordine 308;

c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla I Commissione ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 12 giugno 2020;

d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza in data 29 giugno 2020;

e) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza in data 29 giugno 2020;

f) è stato esaminato e approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2020;

g) la legge regionale entra in vigore il 18 agosto 2020.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere De Paoli G.)

il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene per venire incontro alle esigenze dei Comuni che, a causa della situazione di emergenza sanitaria verificatasi e delle relative implicazioni, scontano difficoltà operative, anche in considerazione dell'ampiezza delle aree soggette a vincoli paesaggistici regionali, rispetto alle procedure di adozione del piano urbanistico comunale.

A tal fine viene prevista per i Comuni che non siano ancora giunti all'adozione del PUC la proroga del termine per l'operatività delle limitazioni all'attività edilizia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico. Le difficoltà citate hanno quindi reso opportuna la modifica della legge urbanistica regionale spostando dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine relativo alle procedure citate, anche in considerazione dell'elevato numero di Comuni coinvolti e delle relative conseguenze.

Sottolineando l'importanza dell'intervento normativo in discussione, su cui il Consiglio delle Autonomie locali si è espresso favorevolmente e la IV Commissione consiliare ha proceduto con approvazione a maggioranza, si auspica l'espressione del più ampio consenso dell'Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)

Il disegno di legge modifica sia la legge quadro urbanistica che la legge regionale sul testo unico in materia di paesaggio.

In particolare l'articolo 1 del DDL prevede le seguente modifiche

1. *Al **comma 2 dell'articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36** (Legge urbani-*

stica regionale) e successive modificazioni e integrazioni le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ***"31 dicembre 2022"****.*

2. *Al* ***comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13*** *(Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni le parole "decorsi sessantotto mesi dalla* data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 *e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti:" che non abbiano adottato il PUC entro il* ***31 dicembre 2022****".*

Ora il ***comma 2 dell'articolo 47bis legge 36/1997*** *deve essere letto con il comma 1 di detto articolo in particolare:*
" 1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.
2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2020 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)."

L'articolo 15 della legge regionale 13/2014 (Disposizioni transitorie e finali)
"1. Nei comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni".

In sostanza il ddl prevede che i Comuni che non abbiamo adottato i PUC (quindi lo strumento di pianificazione innovativo introdotto dalla legge 36/1997) continuino a non avere nei loro vecchi PRG la pianificazione paesaggistica di livello puntuale. Il termine per far cessare questa grave lacuna era fissato fino a questo ddl al 31 dicembre 2020. Il ddl se approvato prevede di posticipare di altre due anni questo adeguamento.

Si tratta quindi di una proposta di modifica anzi di proroga di termini per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai vincoli paesaggistici e alla pianificazione paesaggistica riguardante il territorio di competenza. Una proposta che appare in palese contrasto con quanto affermato dal comma 4 articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio secondo il quale: " I Comuni…conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale,entro i termini stabiliti dai piani medesimi comunque non oltre due anni dalla loro approvazione."

Risulta con chiarezza dalla suddette norma nazionale che:

1. *I termini di adeguamento dei piani urbanistici comunali al piano paesaggistico lo determinano i piani paesaggistici stessi*
2. *Comunque il termine non deve superare i due anni dalla approvazione del piano paesaggistico.*
3. *La regione deve stabilire le modalità di adeguamento ma non i termini altrimenti si riconosce un potere alla Regione di deroga all'infinito dei piani paesaggistici a livello comunale.*

Non solo ma la modifica come pure il testo originario delle due norme in questione sopra riportate appare in contrasto con quanto previsto dal comma 4 articolo 145 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che recita: "La Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo".
È chiaro che la norma regionale proposta ma anche la versione precedente prevedono la possibilità di realizzare nuove costruzioni in palese contrasto con i vincoli paesaggistici presenti senza neppure prevedere esplicitamente il parere della Soprintendenza competente, qui sta il contrasto con la norma del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sopra riportata.

Peraltro il riferimento che la relazione al ddl fa alla sentenza della Corte Costituzionale n° 50 del 2017 appare non riguardante la questione sopra esposta ma semmai i margini di flessibilità della legge urbanistica sulla conformità dei PUO ai PUC. Mentre sulla questione della possibilità per il Comune di modificare unilateralmente la disciplina paesaggistica contenuta nel PUC, senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali, le norme impugnate violerebbero l'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte si è pronunciata per la non ammissibilità della impugnazione del Governo ma solo perché nella sua impugnazione lo stesso, come afferma la Corte Costituzionale: "Il contrasto con la norma interposta è semplicemente affermato, senza che a suo sostegno siano offerti argomenti idonei a giustificare la pretesa lesione delle prerogative statali.".

Pare invece che nel caso delle modifiche apportate la lesione delle prerogative statali sia dimostrata, visto che ormai da molti anni i Comuni senza un PUC continuano a non applicare la pianificazione paesaggistica puntuale senza alcuna valutazione degli organi statali competenti, ora con una ulteriore proroga in questo senso.
Comunque di sicuro è violato il termine perentorio, dei due anni, di adeguamento ai piani paesaggistici che il citato comma 4 dell'articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio impone alla pianificazione comunale. Peraltro il mancato adeguamento ai PUC di questi Comuni è frutto di ritardi imputabili solo agli stessi quindi assolutamente ingiustificabili.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Commercio